

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1961

#### Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto 25 giugno 1940, n. 1212, che abrogava tutte le disposizioni vigenti in materia, venne riordinato il servizio ispettivo del Ministero di grazia e giustizia.

Peraltro, la disciplina dettata col cennato provvedimento legislativo è oggi superata per effetto dell'entrata in vigore delle leggi che hanno modificato alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario circa le qualifiche dei magistrati, che hanno istituito il Consiglio superiore della magistratura, attribuendo al medesimo la facoltà di avvalersi dell'ispettorato generale per esigenze relative all'esercizio delle sue funzioni, e che hanno dato una diversa regolamentazione alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Necessita, quindi, adeguare alle cennate disposizioni l'assetto dell'ispettorato generale costituito presso il Ministero di grazia e giustizia ed a tale esigenza si uniforma appunto l'odierno disegno di legge, il quale si propone altresì di rendere più efficiente ed agile il funzionamento del particolare ufficio, sì da consentirgli di esercitare un più efficace, penetrante controllo sull'attività de-

gli uffici giudiziari e di assolvere appieno quegli altri speciali compiti che gli sono affidati.

Molto si è avvertito in questi ultimi anni il bisogno di intensificare l'attività ispettiva perchè numerosi sono gli uffici giudiziari in condizioni allarmanti o poco soddisfacenti, i quali solo mediante reiterate ispezioni, che ne rivelino i difetti di organizzazione, le lacune e le irregolarità e nel contempo indichino gli opportuni rimedi, possono essere ricondotti alla normalità.

Sempre più frequenti inoltre sono stati i casi in cui si è determinata la necessità di far luogo ad inchieste amministrative intese ad accertare responsabilità, talvolta anche rilevanti, di magistrati, cancellieri o ufficiali giudiziari.

A tale situazione si è cercato finora di far fronte sottoponendo il personale addetto all'ispettorato ad un lavoro particolarmente intenso e gravoso. Ma nonostante ogni sacrificio non sempre i risultati conseguiti sono stati tali da poter essere considerati soddisfacenti.

La insufficienza numerica del personale ispettivo previsto dall'attuale pianta orga-

nica ed il susseguirsi delle inchieste disciplinari spesso hanno impedito di osservare il termine del triennio, previsto dalle disposizioni in vigore, per la verifica periodica di ciascun ufficio giudiziario, mentre per le stesse ragioni scarsa possibilità vi è stata di compiere ispezioni straordinarie.

Alle conseguenze sfavorevoli derivanti da tale stato di cose intende appunto porre rimedio l'unito progetto, il quale introduce disposizioni dirette a ridurre al minimo la possibilità di lasciare scoperti posti nell'organico dei magistrati ispettori, aumentando in pari tempo quest'ultimo di una unità nella categoria dei magistrati di Corte d'appello ed assegnando altresì un magistrato di Tribunale all'ufficio di segreteria. Il che, posto in relazione con l'aumento della pianta organica disposto con l'articolo 7, ottavo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e con la possibilità prevista dal presente ordinamento di aumentare ulteriormente il numero dei funzionari ispettori, se, com'è dato prevedere, le maggiori esigenze del servizio ispettivo lo richiederanno, da una parte assicura l'osservanza del termine del triennio prescritto per le ispezioni periodiche, dall'altra consente di esercitare un più assiduo e vigile controllo degli uffici dissestati.

Il progetto di legge si compone di quattordici articoli, oltre gli allegati: i primi sei concernono l'organizzazione dell'ispettorato ed il personale adibito al servizio ispettivo; i successivi cinque articoli (7-11) contengono le norme relative al modo di eseguire le verifiche e ai compiti affidati agli ispettori; l'articolo 12 riguarda le inchieste amministrative, l'attività del magistrato inquirente e gli adempimenti demandati in materia al capo dell'ispettorato generale; gli articoli 13 e 14, infine, dettano le disposizioni finali (abrogazioni di precedenti norme e decorrenza della legge).

\* \* \*

Con l'articolo 1 si modificano le qualifiche dei magistrati addetti all'ispettorato, adeguandole, per quanto riguarda le funzioni ispettive, a quelle usate per le altre amministrazioni dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3 (ispettore generale capo, corrispondente all'ex grado IV; ispettore generale, corrispondente all'ex grado V), fatta eccezione per il capo ed il vice capo dell'ispettorato generale (ex grado III), che non trovano rispondenza nella gerarchia delle altre amministrazioni statali. Inoltre, il numero 2 dello stesso articolo rende possibile destinare al posto di vice capo dell'ispettorato un magistrato di Corte di cassazione senza funzioni direttive; ciò allo scopo di evitare che, per mancanza di aspiranti al posto in sottordine, abbiano a verificarsi prolungate vacanze nell'organico dell'ufficio.

Allo stesso fine sono ispirate le modifiche apportate al testo dell'articolo 2 della legge del 1940, n. 1212. Questo prevede che tre magistrati, fra i quali l'ispettore ed il vice ispettore generale, vengono collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 210 del vigente ordinamento giudiziario, che riguarda il conferimento d'incarichi speciali, invece che a norma dell'articolo 196 dello stesso ordinamento, che regola le destinazioni al Ministero. Ora, la natura e la continuità delle funzioni esercitate dai capi dell'ispettorato e dal magistrato di cassazione ispettore rendono indispensabili lo stabile inquadramento dei medesimi nell'organico ministeriale, escludendo la possibilità che i posti ad essi riservati siano assegnati ad altri magistrati per l'espletamento di un incarico speciale, sia pure nell'ambito dello stesso Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dell'ufficio di segreteria dell'ispettorato generale, prevedendo a tal fine l'assegnazione allo stesso di un magistrato di tribunale, che, in effetti, già vi è addetto, ed inoltre di quattro funzionari di segreteria già in pianta organica ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge del 1940, n. 1212, nonchè di sei dattilografi giudiziari, necessari questi ultimi per eseguire il gravoso lavoro di copiatura delle numerose relazioni ispettive e d'inchiesta.

Gli articoli 4 e 5 riproducono sostanzialmente le norme dell'articolo 7, ottavo e nono comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli articoli 3 e 4 della vigente legge sul servizio ispettivo. Si è, però, prevista la possibi-

lità di aumentare il numero dei funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie alle dipendenze dell'ispettorato generale per adeguarlo alle eventuali maggiori esigenze del servizio ispettivo mediante la destinazione, senza limiti di tempo, all'ispettorato medesimo di altri funzionari tratti dall'organico del Ministero o degli uffici giudiziari fino a raggiungere il numero massimo di sei unità; si è precisata la qualifica che, in relazione allo statuto degli impiegati civili dello Stato, compete ai predetti funzionari per il particolare incarico ad essi affidato; si è ridotto a quindici anni il periodo minimo di servizio presso gli uffici giudiziari richiesto per la destinazione all'ispettorato, al fine di poter fruire di personale più giovane ed attivo; si è limitato ai funzionari il conferimento mediante decreto ministeriale dell'incarico ispettivo, poichè per i magistrati provvede l'articolo 2, terzo comma, dell'unito progetto di legge richiamando le disposizioni dettate in materia dalla legge sul Consiglio superiore della Magistratura.

L'articolo 6 concerne le promozioni di funzionari con incarico ispettivo. Il primo comma, chiarendo un dubbio che poteva sorgere nella interpretazione dell'articolo 44, secondo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, equipara, analogamente a quanto dispone il successivo articolo 47 del citato ordinamento per la promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la medesima Corte, le funzioni ispettive all'effettivo servizio prestato in uffici giudiziari. Il secondo comma è inteso a valorizzare opportunamente la delicatezza e l'importanza della funzione ispettiva. Non è dubbio, infatti, che a questa debbano essere chiamati soltanto funzionari che abbiano dato, attraverso lunghi anni di servizio, le prove più sicure di capacità, di preparazione professionale, oltre che del possesso di doti non comuni di carattere; nè è altresì dubbio che l'esercizio delle mansioni ispettive costringe il funzionario che n'è incaricato, oltre al defaticante lavoro di verifica degli uffici giudiziari, spesso nelle sedi più disagiate, e di stesura delle relazioni, ad un continuo studio delle materie professionali, con particola-

re riguardo alle leggi ed alle circolari che regolano i servizi di cancelleria e di segreteria.

Per tali ragioni ed anche per quel prestigio che debbono godere i funzionari incaricati di esercitare un controllo sull'operato degli altri cancellieri e segretari, talvolta anche di grado più elevato, è sembrato giusto stabilire che la Commissione centrale di scrutinio, nel valutare il servizio prestato, tenga in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive al fine di attribuire un adeguato punteggio.

Con l'articolo 7 si è mantenuto fermo il termine del triennio previsto dalle disposizioni vigenti per la esecuzione delle ispezioni periodiche, ma in pari tempo si è conferita al capo dell'ispettorato generale la facoltà di disporre ispezioni straordinarie in un termine minore per quegli uffici in cui siano state riscontrate e per i quali vengano segnalate deficienze o irregolarità. Innovazione questa che, consentendo un più intenso controllo degli uffici particolarmente dissestati, senza dubbio contribuirà in modo decisivo alla normalizzazione dei servizi presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 riportano, con qualche modifica e con opportuni coordinamenti, la parte degli articoli 5, 6 e 7 della legge del 1940, n. 1212, che concerne l'esecuzione delle verifiche ispettive e gli adempimenti conseguenziali. Nell'articolo 9, ultimo comma, è stato disposto che, qualora una nuova ispezione, eseguita prima dello scadere del triennio, abbia accertato il permanere di deficienze e irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con speciale rapporto il Ministro, ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Viene riportata anche la norma dell'articolo 20 dello statuto degli impiegati civili dello Stato sull'obbligo della denuncia diretta, da parte dell'organo ispettivo, nel caso di accertamento di responsabilità contabili, correlativamente a tale disposizione è sembrato necessario richiamare in vigore, nel primo comma dell'articolo 10, le disposizioni contenute nell'articolo 9, secondo e terzo comma, del decreto luogotenenziale 12 giugno

1919, n. 1174, che sanciscono l'obbligo della denuncia diretta, nei casi di accertamento di reati comuni e finanziari, obbligo che discende del resto anche dal disposto dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del Codice di procedura penale.

Con l'articolo 12 si è regolata la delicata materia delle inchieste amministrative.

Fermo il principio che il Ministro può avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste su qualsiasi categoria di personale dipendente dal Ministero, è sembrato opportuno, per la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, chiarire che la stessa, di norma, provvede alle inchieste con personale proprio. Tale precisazione, la quale non fa che ripetere, limitatamente alle inchieste, il testo dell'articolo 9 della legge vigente, è stata introdotta nel solo intento di eliminare i dubbi di interpretazione, cui avrebbe potuto dar luogo la soppressione della richiamata norma in vigore.

Notevole innovazione è stata quella di prevedere soltanto per le inchieste la possibilità di indagare sul servizio prestato dai magistrati, sulla capacità degli stessi dimostrata nell'esercizio delle rispettive funzioni oltre che sulla loro condotta privata e pubblica, possibilità che il testo dell'articolo 6 della legge vigente ammette anche in sede di verifica ispettiva.

Tale restrizione, cui fa riscontro il divieto posto dall'articolo 9 del presente provvedimento di compiere in sede di ispezione indagini eccedenti il solo esame meramente esteriore del lavoro svolto dai singoli magistrati, trova la sua spiegazione e giustificazione in esigenze di tutela del prestigio e dell'indipendenza del giudice, con le quali è sembrato che mal si conciliasse il criterio di consentire accertamenti della suindicata natura anche al di fuori di quelle eccezionali situazioni che potessero autorizzare l'apertura di un'inchiesta disciplinare.

\* \* \*

Il provvedimento legislativo non comporta alcun onere finanziario. Invero, all'aumento, nella pianta organica del Ministero, di tre posti di magistrato di Corte di cassazione, due dei quali con funzioni direttive, corrisponde una eguale riduzione di posti in soprannumero per magistrati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, mentre alla copertura dei nuovi posti per magistrato di Corte di appello e per magistrato di Tribunale contemplati dal progetto si provvederà entro l'ambito dell'attuale organico dei magistrati addetti al Ministero.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Organico dell'ispettorato generale)*

L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli ed è costituito:

1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;

2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di Corte di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;

3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da quattro magistrati di Corte di appello, con le funzioni di ispettori generali.

## Art. 2.

*(Destinazione di magistrati all'ispettorato generale)*

I magistrati addetti all'ispettorato generale sono destinati al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative e sono collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la pianta organica dei magistrati in servizio al Ministero, stabilita dalla tabella N annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge; i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque.

La destinazione dei magistrati all'ispettorato ha luogo a termini dell'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I posti assegnati in organico all'ispettorato non possono essere utilizzati per altri uffici del Ministero.

## Art. 3.

*(Ufficio di segreteria)*

Ai servizi di segreteria dell'ispettorato generale sono addetti un magistrato di tribunale e quattro funzionari di cancelleria, assegnati questi ultimi al Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 7, settimo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196, e sei dattilografi giudiziari.

## Art. 4.

*(Funzionari adibiti al servizio ispettivo)*

All'ispettorato generale sono destinati per il servizio delle ispezioni dieci cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale con le funzioni di ispettore superiore delle cancellerie e quattordici cancellieri capi di Tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica con le funzioni di ispettori delle cancellerie; essi vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro può destinare all'ispettorato generale, senza limiti di tempo ed in aggiunta alla pianta organica prevista dal comma precedente, altri cancellieri capi di Tribunale o segretari capi di Procura della Repubblica fino a raggiungere il numero di sei, conferendo ai medesimi le funzioni di ispettori delle cancellerie ed assegnandoli in soprannumero alle circoscrizioni ispettive indicate nella tabella B. Tali funzionari saranno prelevati dall'organico del Ministero di grazia e giustizia o degli uffici giudiziari, avuto riguardo alle necessità dei rispettivi servizi.

I funzionari di cui ai commi precedenti per essere destinati all'ispettorato debbono aver compiuto quindici anni di servizio effettivo negli uffici giudiziari; non possono

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive, nelle quali abbiano esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere o di segretario.

Gli ispettori superiori e gli ispettori delle cancellerie dipendono esclusivamente dal capo dell'ispettorato generale o da chi ne fa le veci. Essi hanno il proprio ufficio presso le Corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati.

## Art. 5.

*(Conferimento delle funzioni ispettive)*

Le funzioni ispettive ai funzionari di cancelleria e di segreteria posti alle dipendenze dell'ispettorato generale sono conferite con decreto del Ministro.

## Art. 6.

*(Promozioni di funzionari con incarico ispettivo)*

L'effettivo esercizio delle funzioni ispettive alle dipendenze dell'ispettorato generale è parificato al servizio prestato negli uffici giudiziari, ai fini del computo del biennio richiesto dall'articolo 44, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per poter partecipare al concorso speciale ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a cancelliere capo di Corte di appello o a segretario capo di Procura generale.

La Commissione centrale di scrutinio, nella valutazione della qualità del servizio prestato dai funzionari di cancelleria o segreteria ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, della predetta legge, terrà in particolare considerazione il lodevole esercizio delle funzioni ispettive.

## Art. 7.

*(Verifiche ispettive)*

Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal

Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.

Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari.

## Art. 8.

*(Esecuzione delle ispezioni)*

Le ispezioni ai servizi di cancelleria e di segreteria delle Corti di appello e dei Tribunali sono, di norma, affidate ai magistrati dell'ispettorato generale; quelle ai servizi di cancelleria delle Preture sono, di norma, affidate ai funzionari di cancelleria o di segreteria con funzioni di ispettore superiore o di ispettore.

Nelle ispezioni agli uffici di cancelleria o di segreteria i magistrati dell'ispettorato possono, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato generale, farsi assistere da funzionari di cancelleria o di segreteria adibiti al servizio ispettivo.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari sono disciplinate dall'articolo 120 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

## Art. 9.

*(Relazioni e referenze ispettive)*

Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella quale menziona succintamente le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.

I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entità e tempestività del lavoro ese-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guito dai magistrati, nonchè sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.

Il funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti nè raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne la attività dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

Nei casi in cui sia stata disposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una nuova ispezione, e questa constatati il permanere delle deficienze o irregolarità precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.

## Art. 10.

*(Obbligo di denuncia)*

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dello ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, dà egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti e denuncia i fatti costituenti reato all'autorità giudiziaria per l'inizio del relativo procedimento penale.

Deve, inoltre, denunciare alle autorità competenti le contravvenzioni alle leggi fiscali, anche se punibili con la sola pena pecuniaria, accertate a carico dei funzionari di cancelleria o di segreteria e degli ufficiali giudiziari, facendo menzione della denuncia negli atti delle ispezioni.

Qualora vengano accertati fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3; il magistrato ispettore è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e per la determinazione dei danni; anche di tale denuncia è fatta menzione negli atti della ispezione.

Se i fatti di cui al comma precedente sono accertati da un funzionario ispettore, questi

ne riferisce immediatamente al capo dello ispettorato generale.

## Art. 11.

*(Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi)*

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni è devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.

## Art. 12.

*(Inchiesta amministrativa)*

Il Ministro può avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena provvede normalmente alle inchieste con proprio personale.

Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta a carico di un magistrato dovrà, senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere chiarimenti ed informazioni al capo dell'ufficio ed all'inquisito, anche al fine di poter riferire in merito al servizio prestato dall'inquisito, alle attitudini ed alla capacità dallo stesso dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè alla condotta privata e pubblica del medesimo in rapporto alla dignità dell'ufficio ricoperto.

Criteri analoghi vengono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti di funzionari.

Al termine dell'inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito.

Il capo dell'ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d'inchiesta, formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Copia della relazione viene trasmessa al Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria.

## Art. 13.

(Norme abrogate)

È abrogata la legge 25 giugno 1940, numero 1212, e sono abrogate tutte le disposi-

zioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

## Art. 14.

(Decorrenza)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero dei posti
Magistrati di corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . .	1
Magistrati di corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 <i>ovvero</i> magistrati di corte di cassazione . . . . .	5
Magistrati di corte di cassazione . . . . .	3
Magistrati di corte di appello . . . . .	14
Magistrati di corte di appello <i>ovvero</i> magistrati di tribunale . . . . .	14
Magistrati di tribunale . . . . .	47
Magistrati di tribunale <i>ovvero</i> aggiunti giudiziari . . . . .	6
TOTALE . . . . .	90

TABELLA B

## RESIDENZA DEI FUZIONARI ISPETTORI

Sede	Circoscrizione ispettiva	Numero degli ispettori
1° BARI	Distretti delle corti di appello di Bari e Lecce . . . . .	2
2° BOLOGNA	Distretti delle corti di appello di Ancona e Bologna . . . . .	2
3° CAGLIARI	Distretto della corte di appello di Cagliari . . . . .	1
4° CATANIA	Distretti delle corti di appello di Catania e Messina . . . . .	1
5° CATANZARO	Distretto della corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria . . . . .	2
6° FIRENZE	Distretto della corte di appello di Firenze . . . . .	1
7° MILANO	Distretti delle corti di appello di Brescia e Milano . . . . .	2
8° NAPOLI	Distretti delle corti di appello di Napoli e Potenza . . . . .	3
9° PALERMO	Distretti delle corti di appello di Caltanissetta e Palermo . . . . .	2
10° ROMA	Distretti delle corti di appello di L'Aquila, Perugia e Roma . . . . .	4
11° TORINO	Distretti delle corti di appello di Genova e Torino . . . . .	2
12° VENEZIA	Distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia . . . . .	2
	TOTALE . . . . .	24